

L. 5 febbraio 1992 n. 104, art. epigrafe

Cassazione Civile

Precedenza nell'assegnazione di sede:

- **soggetti aventi diritto**

(sentenza)

1. In tema di pubblico impiego, il diritto alla scelta prioritaria nell'assegnazione di sede, riconosciuto alle persone handicappate dall'art. 21 della legge n. 104 del 1992, spetta a chi sia già portatore di handicap al momento in cui venga assunto, senza che sia possibile estendere il diritto alla precedenza di sede al dipendente successivamente divenuto portatore di handicap, il quale può semmai far valere il diverso diritto di essere trasferito con precedenza a domanda. Ciò vale a maggior ragione con riferimento alle posizioni dirigenziali, per le quali il conferimento dell'incarico può essere collegato proprio alla situazione particolare della sede di destinazione, sicché il diritto alla scelta prioritaria, ove riconosciuto al dirigente divenuto portatore di handicap dopo l'assunzione dell'incarico, vanificherebbe il contenuto dell'incarico stesso, imponendo all'amministrazione un obbligo di modifica dell'incarico durante lo svolgimento dello stesso. (Cassa e decide nel merito, App. Trento, 17 Settembre 2003)

Sez. lavoro, Sent. n. 14624 del 22-06-2007 (ud. del 08-02-2007), Ministero delle Finanze ora Ministero dell'Economia e delle Finanze c. C.R. (rv. 598073)